

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, mercoledì 18 aprile 2012

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 11 aprile 2012, n. 10

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento Pag. 10630

LEGGI REGIONALI 11 aprile 2012, n. 11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 22 novembre 2010 Pag. 10633

LEGGI REGIONALI 11 aprile 2012, n. 12

Modifica all'art. 47 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 Pag. 10633

AVVISO

ERRATA CORRIGE Pag. 10633

Comunicato relativo alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 5 recante: "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31" pubblicata sul supplemento straordinario n. 2 del 10 febbraio 2012 al B.U. n. 2 dell'1 febbraio 2012 – Parti I e II

PARTE PRIMA

SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 11 aprile 2012, n. 10

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Obiettivi e definizioni)

1. La Regione Calabria, in applicazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e dei principi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione e dall'articolo 2, comma 2, lettera b) dello Statuto, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che possono ostacolare il pieno sviluppo dell'individuo.

2. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) dislessia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;

b) disgrafia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;

c) disortografia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;

d) discalculia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

3. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

4. Nell'interpretazione delle definizioni di cui al comma 2 si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2
(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;

b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA;

c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo;

d) sensibilizzare e formare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari e le famiglie sulle problematiche legate ai DSA;

e) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l'apprendimento e agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA;

f) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito lavorativo.

Art. 3
(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Nell'ambito della programmazione regionale nel settore della formazione sono previsti interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale e di personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia.

2. La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici è diretta a garantire:

a) la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai disturbi dell'apprendimento e alla loro precoce individuazione;

b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate ai soggetti con DSA, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca, di associazioni, agenzie e istituzioni educative;

c) la conoscenza degli strumenti compensativi e delle misure dispensative;

d) l'adozione di percorsi educativi personalizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso del ciclo di studi;

e) l'attenzione, nella scelta dei testi scolastici di pari qualità, verso case editrici che forniscano i libri in formato digitale.

3. La formazione degli operatori socio-sanitari è diretta a garantire che gli stessi sappiano:

a) fornire consulenza ai docenti in merito ai disturbi dell'apprendimento e in particolare ai DSA;

b) distinguere tra i disturbi dell'apprendimento e i DSA;

c) diagnosticare ed attestare le situazioni di DSA secondo le linee guida della Consensus Conference 2007 e successivi aggiornamenti;

d) fornire gli opportuni interventi riabilitativi;

e) collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione, per ciascun alunno con DSA, di un piano didattico personalizzato che tenga conto degli interventi riabilitativi, educativi e didattici.

4. La formazione degli operatori sanitari viene assicurata dalle ASP competenti nell'ambito della programmazione annuale, mentre la formazione degli operatori scolastici è assicurata attraverso corsi di formazione gestiti dalle università e dalle associazioni riconosciute dal MIUR come enti formatori.

Art. 4
(Individuazione e diagnosi)

1. È compito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle paritarie e dell'infanzia, attuare interventi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA e darne sollecita comunicazione alle famiglie interessate, per avviare un percorso diagnostico specifico.

2. La diagnosi di DSA è effettuata in forma multidisciplinare nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario regionale ed è comunicata alla famiglia e alla scuola di appartenenza dello studente, in attuazione e in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le Aziende sanitarie provinciali possono prevedere che la diagnosi venga effettuata, sempre in forma multidisciplinare, da strutture private autorizzate e accreditate con competenze specifiche sui DSA che adottino i protocolli diagnostici in conformità alle raccomandazioni per la pratica clinica sui disturbi evolutivi specifici di apprendimento definite con il metodo della Consensus Conference del 2007.

Art. 5
(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con diagnosi di DSA, nel corso dei cicli di istruzione e delle attività di formazione, hanno diritto di fruire di appositi strumenti, dispensativi e compensativi, di flessibilità scolastica, anche sulla base di quanto previsto dagli indirizzi ministeriali in materia, al fine di accedere ad un percorso scolastico in grado di valorizzare tutte le loro potenzialità.

2. Le istituzioni scolastiche, in linea con quanto previsto dalla legislazione nazionale e in raccordo con i servizi di neuropsichiatria infantile delle ASP, garantiscono agli alunni con DSA:

a) l'uso di una didattica individualizzata, con forme flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto delle caratteristiche peculiari dello studente;

b) misure dispensative, atte a dispensare dalla lettura ad alta voce e dalla scrittura sotto dettatura, a programmare tempi più lunghi per le prove scritte e valutare le prove scritte e orali in modo da consentire la dimostrazione delle competenze con modalità adatte al tipo di problema che l'alunno presenta;

c) strumenti compensativi, che abbiano potenzialità abilitative e il vantaggio di compensare la funzione deficitaria nonché di favorire l'autonomia dei soggetti con DSA, quali la calcolatrice, il registratore, il computer con programmi di video-scrittura, il correttore ortografico, la sintesi vocale, la tavola pitagorica, i formulari, le mappe ed altro.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposte a monitoraggio da parte dei docenti per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Al fine di favorire un apprendimento coerente con l'attività didattica, gli alunni con DSA utilizzano a casa ed a scuola gli stessi strumenti tramite contratti di comodato d'uso.

5. Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado è prevista la figura del referente scolastico per i DSA.

Art. 6

(Contributi agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e alle famiglie)

ARTICOLO EMENDATO

1. La Regione Calabria concede annualmente specifici contributi agli enti locali che segnalano la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accettata per favorire l'acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, volti a facilitare i percorsi didattici degli alunni.

2. Ai contributi di cui al comma precedente si farà fronte con i fondi di cui al successivo articolo 9.

Art. 7

(Piano regionale)

1. La Giunta regionale, con deliberazione, adotta annualmente un piano per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il piano di finanziamento è elaborato dai dipartimenti competenti anche sulla base delle indicazioni contenute nei piani di zona di cui alla legge regionale 26 novembre 2003 n. 23 e stabilisce le modalità di integrazione finanziaria a livello distrettuale tra i servizi sociali e servizi sanitari.

Art. 8

(Misure per l'inserimento lavorativo)

1. Alle persone con disturbi di apprendimento sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro.

2. A tutti i soggetti affetti da DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione Calabria e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.

3. Il candidato con DSA deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione medica, rilasciata dalle strutture di cui all'articolo 4 della presente legge, che accerti l'esistenza del disturbo e specifichi gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite linee guida per uniformare l'operato delle commissioni esaminatrici in merito all'utilizzo degli strumenti compensativi.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificati a regime in € 100.000,00, si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi del Programma Operativo Regione Calabria FSE 2007-2013.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e 6 della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in € 100.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerte ai «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di investimento» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

3. La disponibilità finanziaria di € 100.000,00 di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.07 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

4. Per gli anni successivi, agli oneri, quantificati a regime in € 150.000,00, si provvede, nei limiti consentiti dall'effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 11 aprile 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. 11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 22 novembre 2010.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 28)

1. Il comma 5 dell'articolo 9, è così modificato: «5. I rappresentanti di cui alle lettere j), k) e l) del comma 3 sono nominati dalla Giunta regionale, previa valutazione delle competenze sportive acquisite, a seguito di avviso pubblico».

2. Il comma 2 dell'articolo 15, è così modificato: «2. La Regione può concedere contributi a sostegno dei progetti nazionali per la promozione e la diffusione dell'attività motoria, organizzati dai comitati provinciali e regionali del CONI, FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, Ufficio scolastico regionale – Coordinamento attività motorie fisico sportive».

3. Il comma 4 dell'articolo 16, è così modificato: «4. I soggetti beneficiari sono individuati su proposta dei comitati periferici del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CIP. La quantificazione del premio e le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio per lo sport».

4. Gli acronimi inseriti nella legge hanno il seguente significato: FSN (Federazioni Sportive Nazionali); DSA (Discipline Sportive Associate); EPS (Enti di Promozione Sportiva); CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 aprile 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. 12

Modifica all'art. 47 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis – Al fine di promuovere l'intermodalità del trasporto delle merci in partenza o a destinazione del territorio regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di incentivo all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria compatibili con i trattati ai sensi dell'articolo 93 TFUE».

«4-bis – Nel perseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la Regione Calabria può erogare contributi all'Autorità portuale di Gioia Tauro destinati al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'ente. Tali contributi possono essere disciplinati all'interno di appositi accordi di programma stipulati tra la Regione Calabria e l'Autorità Portuale ovvero disposti con delibera della Giunta».

2. Al comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, è cancellata la locuzione «degli incentivi previsti» e sostituita con la locuzione «delle misure previste».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 aprile 2012

Scopelliti

**AVVISO
ERRATA CORRIGE**

Comunicato relativo alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 5 recante: "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31" pubblicata sul supplemento straordinario n. 2 del 10 febbraio 2012 al B.U. n. 2 dell'1 febbraio 2012 – Parti I e II

L'articolo 4 comma 1 della citata legge in epigrafe, per mero errore materiale, deve correttamente essere letto nel modo seguente:

Art. 4

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:

**«Art. 16
Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in € 450.000,00 si provvede nei limiti della disponibilità già esistente all'UPB 7.2.01.02 (capitolo 72010207) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio».

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.